

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1992, N. 7

Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone autorizzate ai versamenti contributivi volontari e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni^{1 2 3}

**TITOLO I
Disposizioni generali**

**CAPO I
Principi organizzativi e delega di funzioni**

Art. 1 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 6 dello Statuto speciale di autonomia, la Regione Trentino - Alto Adige interviene a sostegno della contribuzione previdenziale delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 2 (Delega di funzioni amministrative)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi previdenziali sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano con le stesse modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa".

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con propri atti legislativi e regolamentari, a disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni e quanto altro attiene all'esercizio delle funzioni delegate.

3. La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

4. Per gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge è ammesso ricorso, entro sessanta giorni alla Giunta provinciale territorialmente competente, la quale decide in via definitiva.

Art. 3⁴

¹ In B.U. 4 agosto 1992, n. 32 – Supplemento ordinario.

² Sono abrogate le norme della presente legge regionale incompatibili con quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Si veda anche il comma 10 per la decorrenza dell'applicazione di tale disposizione.

³ Titolo dapprima modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁴ Articolo abrogato dall'art. 6, comma 2 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

TITOLO II Interventi specifici

CAPO I Contributo ai fini della costituzione della pensione dell'INPS⁵

Art. 4 (Finalità)

1. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-*bis*, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino – Alto Adige, autorizzate ad effettuare i versamenti volontari nelle gestioni dei lavoratori dipendenti, privati e pubblici, o autonomi, la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 1992, con un contributo rapportato all'anno non superiore ad euro 4 mila. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al presente comma è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno immediatamente antecedente la domanda volta ad ottenere il presente contributo^{6,7}.

1-*bis*. Il contributo spetta a coloro che si trovano nelle condizioni previste dal regolamento regionale, individuate tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare del soggetto richiedente di figli o familiari non autosufficienti o di situazioni di difficoltà derivanti dalla perdita del lavoro. Il contributo non spetta ai titolari di pensione diretta e a coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria per effetto di lavoro autonomo o subordinato e usufruiscono di analoga provvidenza a carico di istituti assicurativi o previdenziali.⁸

1-*ter*. Il contributo di cui al presente articolo spetta solo qualora il nucleo familiare del richiedente si trovi nelle condizioni economiche stabilite con regolamento regionale.⁹

2. Il contributo previsto dal comma 1 spetta fino al raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per ottenere la pensione¹⁰ di vecchiaia o la pensione anticipata.¹¹

2-*bis*. Il contributo di cui al presente articolo non è compatibile con l'iscrizione all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e non è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e successive modificazioni.¹²

⁵ Titolo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁶ Periodo aggiunto dall'art. 9, comma 3, della l.r. 18 febbraio 2005, 1.

⁷ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6, dall'art. 2, comma 1 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3, dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 13, comma 9 della l.r. n. 1/2005 e l'art. 3 della l.r. n. 4/2013. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) sub 1.1 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), sub 1.2 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

⁹ Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4 della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, della l.r. 6 dicembre 2005, n. 9 (legge finanziaria).

¹⁰ Le parole "di anzianità o" sono state soppresse dall'art. 9, comma 5, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

¹¹ Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. Per effetto del comma 3 del medesimo art. 6 l.r. 6/1998, la modifica si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore della l.r. 7/1992. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 ed infine modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) sub 1.3 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

¹² Comma introdotto dall'art. 1, comma 1, della l.r. 27 settembre 2010, n. 2, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4 ed infine modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) sub 1.4 della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

Art. 5 (Domanda)

1. Per ottenere il contributo regionale di cui all'articolo 4, i soggetti interessati devono presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento della contribuzione volontaria¹³.

2. Le modalità ed i termini di presentazione della domanda sono demandate al Regolamento provinciale di cui all'articolo 17 bis.¹⁴

Art. 6 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

CAPO I-bis¹⁵

Contributo ai fini della costituzione di una pensione complementare

Art. 6-bis (Finalità e beneficiari)

1. Nei confronti delle persone casalinghe, residenti da almeno cinque anni nella regione Trentino-Alto Adige, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3-bis della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritte ad un fondo pensione disciplinato dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252¹⁶, la Regione interviene a decorrere dal 1° gennaio 2005 con un contributo che, a seconda della condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente da stabilirsi con regolamento regionale varia dal trenta al cinquanta per cento del versamento volontario effettuato e non può comunque superare i 500 euro annui. Il contributo non può essere erogato per più di dieci anni.

2. Il contributo di cui al comma 1 non spetta qualora la condizione economica del nucleo familiare del/della richiedente supera i limiti stabiliti con il regolamento regionale di cui al medesimo comma 1.

3. In alternativa ai cinque anni di residenza di cui al comma 1 è riconosciuta la residenza storica di quindici anni di cui almeno uno maturato immediatamente prima la presentazione della domanda.

4. La definizione di persona casalinga è individuata con regolamento regionale, tenuto particolarmente conto della presenza all'interno del nucleo familiare di figli o familiari non autosufficienti. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda e per l'erogazione del contributo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma con proprio regolamento.

5. I regolamenti regionali di cui al presente articolo sono sottoposti al preventivo parere della competente commissione legislativa consiliare.

6. Non possono accedere al contributo di cui al presente articolo coloro che sono iscritti all'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe di cui alla legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

¹³ Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

¹⁴ Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. e) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

¹⁵ Il Capo I-bis è stato introdotto dall'art. 9, comma 6, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

¹⁶ Le parole "decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124" sono state sostituite dalle parole "decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252", testo quest'ultimo introdotto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

Art. 6-ter¹⁷ (Intervento a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché ai loro familiari coadiuvanti, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'INPS, operanti in aziende zootecniche che si trovano in condizioni particolarmente sfavorite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, è concesso annualmente un contributo integrativo dei versamenti effettuati in un fondo pensione di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari) e successive modificazioni.

2. Il contributo spetta purché l'interessato versi nel fondo di cui al comma 1 una somma pari almeno ad euro 500,00 e, per quanto riguarda la provincia di Bolzano, purché l'azienda presenti un punteggio pari almeno a 50 punti di svantaggio secondo quanto stabilito dalla normativa provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2.

3. Il contributo è pari ad euro 500,00 all'anno.¹⁸

4. Il contributo è integrativo dei versamenti che la persona interessata è tenuta ad effettuare ai sensi del comma 2 e viene erogato secondo le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 4.

5. Le modalità e i termini per la presentazione della domanda per beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo sono stabiliti da ciascuna Provincia autonoma secondo i rispettivi ordinamenti.

CAPO II

**Contributo sui versamenti previdenziali
dei lavoratori stagionali¹⁹**

Art. 7 (Beneficiari)

1. Ai lavoratori stagionali dei settori turistico ed agro-forestale, nonché a quelli individuati dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, che risultino iscritti alle liste di collocamento quali disoccupati, che siano cittadini residenti da almeno tre anni nella regione Trentino - Alto Adige, viene corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1992 un contributo regionale annuo sull'importo pagato all'INPS per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

2. Il contributo spetta al lavoratore che nei dodici mesi antecedenti alla data della richiesta abbia effettuato almeno settantotto giornate lavorative alle dipendenze di datori di lavoro operanti nell'ambito del territorio regionale.

Art. 8 (Misura del contributo)

1. Il contributo è pari al cinquanta per cento dell'importo effettivamente versato all'INPS dal lavoratore stagionale richiedente per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.

Art. 9 (Documentazione richiesta)

1. Ai fini della concessione del contributo regionale di cui all'articolo 7, il lavoratore deve presentare alla Provincia autonoma territorialmente competente apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato dal quale risultino la cittadinanza e la residenza;
- b) dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'interessato ha prestato lavoro subordinato ed il numero di giornate lavorative effettuate;

¹⁷ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, lettera d) della l.r. 8 luglio 2013, n. 4, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi anche l'art. 3 della l.r. n. 4/2013.

¹⁸ Comma prima modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, della l.r. 25 luglio 2023, n. 5.

¹⁹ Il presente capo cessa di avere applicazione con l'entrata in vigore della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1, come stabilito dall'art. 13, comma 13 della medesima.

- c) copia del documento attestante l'iscrizione alle liste di collocamento, quale disoccupato;
 - d) copia della ricevuta del versamento per la prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali.
2. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal versamento dell'importo relativo al quarto trimestre dell'anno solare.

Art. 10 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in via posticipata in unica soluzione per ogni anno solare.

[CAPO III]²⁰

Art. 11²¹

Art. 12²²

Art. 13²³

CAPO IV

Intervento a sostegno della contribuzione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Art. 14 (Finalità)

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali, operanti in aziende che si trovino in condizioni particolarmente sfavorite, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1992, un contributo regionale annuo sulla contribuzione previdenziale che gli stessi sono tenuti a versare ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233 per l'assicurazione Invalidità - Vecchiaia - Superstiti (IVS).

2. Ai fini della presente legge, le condizioni particolarmente sfavorite di singole aziende o di zone specifiche del territorio sono quelle emergenti dalla regolamentazione emanata in materia rispettivamente dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 15²⁴ (Misura del contributo)

1. Il contributo è pari al 50 per cento dell'importo versato per la contribuzione previdenziale dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per le aziende della provincia di Bolzano che presentano un punteggio superiore a 75 punti di svantaggio, secondo quanto definito in base

²⁰ Capo abrogato (articoli 11, 12 e 13) dall'art. 3, comma 2, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

²¹ Vedi nota al Capo III.

²² Vedi nota al Capo III.

²³ Vedi nota al Capo III.

²⁴ Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6. Si veda la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 343, per la determinazione dell'intervento a sostegno per l'anno 2009.

all'articolo 14, comma 2, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento. Per le aziende della provincia di Trento che operano ad un'altitudine superiore ai 900 m s.l.m., secondo quanto definito in base all'articolo 14, comma 2, l'ammontare del contributo è determinato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione fino al 70 per cento.²⁵

Art. 16 (Domanda)

1. Per ottenere il contributo di cui all'articolo 14, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni interessati sono tenuti a presentare domanda alla Provincia autonoma territorialmente competente, entro tre mesi dalla scadenza²⁶ dell'ultima rata della contribuzione previdenziale obbligatoria dell'anno di competenza, allegando la documentazione probatoria dell'avvenuto versamento, salvo quanto diversamente disposto da ciascuna Provincia autonoma.²⁷

Art. 17 (Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo regionale avviene in unica soluzione posticipata, per ogni anno solare.

Art. 17-bis²⁸ (Regolamenti provinciali)

1. Per l'attuazione delle norme demandate dalla presente legge ai Regolamenti provinciali, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3 quater della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.

Art. 18 (Norma finale)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge saranno attuati fino a quando, con legge dello Stato, non saranno istituite analoghe provvidenze.

2. La misura del contributo di cui all'articolo 4 potrà essere rideterminata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione legislativa competente, a seguito dell'eventuale variazione degli importi contributivi stabiliti dagli Enti previdenziali nazionali di riferimento.²⁹

Art. 19 (Relazione annuale)

1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento della spesa della presente legge.

Art. 20³⁰

²⁵ Comma dapprima sostituito dall'art. 3, comma 3, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17 e, successivamente, modificato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 18 dicembre 2017, n. 11.

²⁶ Le parole "due mesi dalla scadenza" sono state sostituite dalle parole "tre mesi dalla scadenza", testo quest'ultimo introdotto dall'art. 2, comma 3 della l.r. 23 maggio 2008, n. 3.

²⁷ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

²⁸ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, lett. g) della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

²⁹ Comma modificato dall'art. 3, comma 1, lett. e) della l.r. 27 luglio 2017, n. 7.

³⁰ Articolo abrogato dall'art. 12, comma 2 della l.r. 19 luglio 1998, n. 6.